



ANDREA CASTALDO\*

## INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTI FONDAMENTALI. L'APPROCCIO “ANTROPOCENTRICO” TRA CONSIGLIO D’EUROPA E AI ACT

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Convenzione del Consiglio d’Europa sull’AI e Regolamento (UE) 1689/2024: due facce della stessa medaglia? – 3. Brevi accenni al rapporto AI-Giudice – 4. Il possibile ruolo della Corte/Convenzione EDU – 5. Brevi considerazioni conclusive.

### 1. Introduzione

Come è noto l’Intelligenza Artificiale (AI)<sup>1</sup> ha assunto, negli ultimi anni, un rilievo assolutamente primario all’interno del dibattito giuridico, alla luce di una tensione tra le

\* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche (curriculum internazionalistico-europeo-comparato) presso l’Università degli Studi di Salerno e Avvocato.

<sup>1</sup> Al singolare, così da intendersi come tecnologia informatica che mira a far sì che le macchine possano simulare l’intelligenza umana, ma ben consci che il progresso tecnologico ha portato all’affermarsi di più intelligenze artificiali, intesi come prodotti di mercato. Per una panoramica sul tema, *ex multis*, G. FINOCCHIARO, *Diritto dell’intelligenza artificiale*, Bologna, 2024; S. CORRADÌ, *Intelligenza artificiale e diritto: una prospettiva filosofica e giuridica*, Roma, 2024; C. GRIECO, *Intelligenza Artificiale e tutela degli utenti nel diritto dell’Unione europea*, Napoli, 2023; Id., *Intelligenza Artificiale e Diritti Umani nel Diritto Internazionale e dell’Unione europea*, in *Ordine internazionale e diritti umani* OIDU, 2022, 3, p. 782ss; R. RAZZANTE, *Manuale sull’intelligenza artificiale*, Torino, 2024; E. FAZIO, *Intelligenza artificiale e diritti della persona*, Napoli, 2023; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, *La proposta di Regolamento dell’Unione europea sull’intelligenza artificiale tra diritti fondamentali, mercato e progresso tecnologico*, in *Tecnologie e diritto*, 2023, 2, p. 135ss.; A. PAJNO, F. DONATI, A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, I, Bologna, 2022; G. SARTOR, *L’intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022; M. TAMPIERI, *L’intelligenza artificiale e le sue evoluzioni*, Padova, 2022; G. FINOCCHIARO, *La Proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2022, 2, p. 303ss; G. RESTA, *Cosa c’è di europeo nella Proposta di Regolamento UE sulla intelligenza artificiale*, *ivi*, p. 323ss.; A. F. URICCHIO, G. RICCIO, U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza Artificiale tra etica e diritti*, Pisa, 2021; A. D’ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, Milano, 2021; G. ALPA (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale*, Pisa, 2020; G. TADDEI ELMI, A. CONTALDO (a cura di), *Intelligenza artificiale*, Pisa, 2020; U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale - il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, 2020; S. DORIGO (a cura di), *Il ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale*, Pisa, 2020; P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Napoli, 2020; G. SARTOR, *Artificial intelligence and human rights: Between law and ethics*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2020, 6, p. 705ss.

molteplici possibilità di impattare, si spera con miglioramenti, sulle nostre vite e i mai sopiti timori riguardanti le nuove frontiere tecnologiche, considerando il crescente potere delle “macchine” innanzi alla fragilità e alla dignità della persona umana. A prescindere dall’ambizione, o dalla preoccupazione, di controllare pienamente questo fenomeno, il fatto che una macchina sia in grado di realizzare funzioni che fino ad ora erano proprie dell’uomo costituisce una sfida epocale, che segna la quarta rivoluzione industriale e un mutamento radicale della condizione umana<sup>2</sup>.

Il suo potenziale e l’interazione con l’uomo influenzano le dinamiche economiche, politiche e sociali e, conseguentemente, chiede alle scienze giuridiche una risposta che consenta di adeguare i rapporti sociali al nuovo contesto<sup>3</sup>.

L’AI è passata in pochi anni da essere tema futuristico e d’avanguardia ad argomento di «(ab)uso corrente»<sup>4</sup>. Si addivene all’affermazione dell’“impersonale”, e la nozione stessa di “persona” viene messa in discussione.

«Operare senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo» come diceva il Manzoni<sup>5</sup> e lo è altresì senza una definizione del concetto di Intelligenza Artificiale.

Infatti, è utile delinearne il significato per evitare di alimentare una deriva comune dei nostri giorni e cioè quella di discutere senza aver un comune dizionario; questo in quanto bisogna chiarire come sia in realtà complesso fornire una definizione univoca di AI: non può dirsi che ne esista una generalmente riconosciuta, ciò per via dell’elevato rigore tecnico della materia, del progresso tecnologico e dell’interdisciplinarietà<sup>6</sup>.

In primis, è stato il Parlamento europeo ad aver avuto il merito di aver fornito una definizione il più possibile eterogenea e puntuale, intendendo l’AI come l’abilità di una “macchina” di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. L’AI si mette in relazione con quello che percepisce e risolve problemi, agendo verso un obiettivo specifico, altresì è capace di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia<sup>7</sup>.

Si veda anche l’art. 3 dell’*AI Act*<sup>8</sup> che definisce il sistema di AI come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali».

Il rapporto tra AI e rispetto dei diritti fondamentali è divenuto, dunque, un tema imprescindibile; in particolare, nell’ottica europea tale rapporto è argomento complesso e contraddistinto da una rapida evoluzione. A tal uopo, scopo di questo scritto, nei limiti del

<sup>2</sup> U. RUFFOLO, *Prefazione*, in U. RUFFOLO, G. RICCIO, A. F. URICCHIO (a cura di), *Intelligenza artificiale tra etica e diritti*, Bari, 2021, p. 9.

<sup>3</sup> La crescente presenza degli assistenti AI nella vita quotidiana può influenzare il nostro agire, creare dipendenza o manipolare gli utenti, sollevando interrogativi sull’agire umano, sulla dignità umana, minando l’autonomia individuale.

<sup>4</sup> U. RUFFOLO, *Per i fondamenti di un diritto della robotica self-learning*, in ID. (a cura di), *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Milano, 2017.

<sup>5</sup> A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, Milano, 2002.

<sup>6</sup> C. CASONATO, *Costituzione e intelligenza artificiale: un’agenda per il prossimo futuro*, in *BioLaw Journal* (online), 2019, p. 712; P. COMOGLIO, *Spunti minimi per una definizione (normativa) di Intelligenza Artificiale alla luce della proposta di Regolamento UE del 21 aprile 2021*, in *Corti fiorentine*, 2021, p. 19ss.

<sup>7</sup> Così il PARLAMENTO EUROPEO, *Che cos’è l’intelligenza artificiale?*, 3/9/2020.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2024/1689, del 13 giugno 2024, che stabilisce norme armonizzate sull’Intelligenza artificiale, in GUUE L del 12/7/2024.

breve spazio a disposizione, è fornirne una panoramica, senza alcuna pretesa di esaustività, in particolare alla luce della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa e dell'*AI Act*<sup>9</sup>, strumenti adottati di recente ma i cui effetti si vedranno nel medio-lungo periodo.

## 2. Convenzione del Consiglio d'Europa sull'AI e Regolamento (UE) 1689/2024: due facce della stessa medaglia?

Considerando la parziale coincidenza soggettiva tra la “piccola” (a 27 Stati) e “grande” (a 46 Stati) Europa, i due presidi principali ai quali è affidata la tutela dei diritti fondamentali sono costituiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza/CDFUE) e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Una vera protezione dei diritti fondamentali contro le eventuali distorsioni dell'AI può essere conseguita soltanto se vi è una collaborazione dell'Unione europea con le altre organizzazioni internazionali<sup>10</sup>, tra cui appunto il Consiglio d'Europa, «al fine di tutelare l'integrità del diritto dell'Unione e di garantire che le norme del diritto internazionale e unionale rimangano coerenti»<sup>11</sup>. Il tutto nel quadro di una «integrazione delle tutele», così che il rispetto degli obblighi internazionali possa costituire uno «strumento efficace di ampliamento della tutela stessa», mirando alla «massima espansione delle garanzie»<sup>12</sup>.

Lo scopo degli strumenti sovranazionali adottati da Consiglio d'Europa e Unione europea è quello di garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei principi di libertà e di democrazia su cui si fonda lo Stato costituzionale<sup>13</sup>. Di pari passo con la ricerca di una definizione, la riflessione giuridica, sempre più presente in questo settore, ha mostrato una

<sup>9</sup> In via non esaustiva, v. AA.VV., *Navigare l'European AI Act*, Milano 2024; G. TADDEI ELMI, A. CONTALDO, *AI Act - Regolamento (UE) 1689/2024*, Pisa, 2024; M. BORGABELLO, *AI Act. Il regolamento europeo sull'Intelligenza artificiale*, Milano, 2024.

<sup>10</sup> Si pensi all'*High-level Advisory Body on Artificial Intelligence* dell'ONU che ha presentato un rapporto per una governance globale dell'AI e alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/78/L49, 11/3/2024 in cui si sottolinea il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti umani nella progettazione, nello sviluppo, nell'implementazione e nell'uso dell'AI. Cfr. G. ZACCARONI, *Intelligenza artificiale e principio democratico: riflessioni a margine dell'emersione di un quadro normativo europeo*, in F. FERRI (a cura di), *L'Unione europea e la nuova disciplina sull'intelligenza artificiale: questioni e prospettive*, *Quaderni AISDUE* (online), 2024, 2, pp. 19-50.

<sup>11</sup> Così al Considerando 7 della Decisione (UE) 2022/2349 del Consiglio, del 21 novembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, in GUUE L 311 del 2/12/2022.

<sup>12</sup> B. NASCIMBENE, *La tutela dei diritti fondamentali in Europa: i cataloghi e gli strumenti a disposizione dei giudici nazionali*, in SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (a cura di), *I diritti fondamentali fra Carte e Costituzioni europee*, Roma, 2022, p. 19 s. Cfr. I. ANRÒ, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU: dieci anni di convivenza*, in *Federalismi.it* (online), 2020, p. 109 s.; A. DI STASI, *CEDU e ordinamento italiano*, Padova, 2020; ID., *Lo spazio europeo di giustizia come segmento del più ampio spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: incidenza virtuosa della tutela dei diritti fondamentali e limiti alla sua realizzazione*, in A. DI STASI, A. IERMANO, A. LANG, A. ORIOLO, R. PALLADINO, *Spazio europeo di giustizia e applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Napoli, p. 13 s.; ID., *Introduzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, 2025; ID., *La Convenzione europea dei diritti umani: l'effettività di un unicum a 70 anni dalla sua firma*, in *Freedom, Security & Justice F&J* (online), 2020, 3, pp. 1-13.

<sup>13</sup> V. J. ZILLER, *The Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence vs. The EU Regulation: Two Quite Different Legal Instruments*, in *Rivista interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche* (online), 2024, 2 p. 202-227.

certa difficoltà a concepire una regolazione di più ampio respiro, anche in virtù della mancanza di una definizione uniforme di AI.

Numerose sono le preoccupazioni scaturite dallo sviluppo e dall'implementazione dell'AI – un'infrastruttura cognitiva globale – che, se in alcuni casi è ai primi utilizzi, già dimostra grandi abilità, preoccupanti conseguenze e sviluppi potenzialmente inimmaginabili<sup>14</sup>.

In tal senso, la Commissione europea<sup>15</sup>, ha evidenziato come «dato l'impatto significativo che l'AI può avere sulla nostra società e la necessità di creare maggiore fiducia, è essenziale che l'AI europea sia fondata sui nostri valori e diritti fondamentali quali la dignità umana e la tutela della privacy»<sup>16</sup>.

Ancora, sempre la Commissione ha sottolineato che «l'uso dell'AI può pregiudicare i valori su cui si fonda l'Unione e causare violazioni dei diritti fondamentali, compresi i diritti alle libertà di espressione e di riunione, la dignità umana, la non discriminazione (...) la protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un giudice imparziale, nonché la tutela dei consumatori (...). Le caratteristiche specifiche di molte tecnologie di AI, tra cui l'opacità, la complessità, l'imprevedibilità e un comportamento parzialmente autonomo, possono rendere difficile verificare il rispetto delle normative dell'UE in vigore volte a proteggere i diritti fondamentali e possono ostacolarne l'applicazione effettiva»<sup>17</sup>.

L'innovazione tecnologica è la leva del progresso e della crescita di società e Stati, ma deve sempre mantenere un saldo ancoraggio etico e coniugare la libertà con la responsabilità, senza lasciare indietro nessuno<sup>18</sup> e promuovendo il benessere individuale e collettivo<sup>19</sup>.

Orbene la Convenzione del Consiglio d'Europa<sup>20</sup> costituisce un corposo testo giuridico con un approccio umano-centrico. La sua potenziale, ampia applicazione e la centralità del rispetto dei diritti umani potrebbero fornire un contributo per porre un freno a uno sviluppo tecnologico che presenta notevoli rischi per principi e valori democratici. Il Rapporto

<sup>14</sup> Cfr. O. POLLICINO, P. DUNN, *Intelligenza artificiale e democrazia*, Milano, 2024.

<sup>15</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, Com(2020)65, 19/2/2020.

<sup>16</sup> Per una attenta riflessione sulla tutela dei diritti nello spazio digitale europeo, v. F. BUONOMENNA, *Brevi riflessioni sulla tutela dei diritti nello "spazio digitale" europeo*, in *Freedom, Security & Justice FSJ* (online), 2025, 2, pp. 228-241.

<sup>17</sup> ID., *Libro Bianco*, cit., p. 12. Vds. Studio del CoE sull'uso dell'IA e delle possibili ripercussioni sui diritti fondamentali e Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *L'Intelligenza artificiale per l'Europa*, Com(2018)237, 15/4/2018. Tali preoccupazioni della Commissione europea in merito ai diritti fondamentali emergono sin dal primo considerando dell'*AI Act*.

<sup>18</sup> Lo scopo è evitare forme di cd. “esclusione digitale”, v. F. CAVALLO, M. PIERANI, *Anziani e poveri esclusi dal digitale, il dramma ignorato dal Governo*, in *Agenda Digitale* (online), 13/12/2021.

<sup>19</sup> Cfr. R. RAZZANTE, *AI e tutela dei diritti fondamentali*, su *DirittiFondamentali.it* (online), 2024, 1.

<sup>20</sup> COE, *Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law*, CM(2024)52, 17/05/2024. Si è avuto il coinvolgimento di 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e di 11 Stati non membri. L'Italia non solo non l'ha ratificata (nessuno dei firmatari lo ha fatto, ad oggi), ma neanche firmata. Altresì, rileva il richiamo a precedenti Atti, quali la Raccomandazione sull'intelligenza artificiale adottata dal Consiglio dell'OCSE, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sugli impatti dei sistemi algoritmici sui diritti umani, la Raccomandazione UNESCO sull'etica dell'intelligenza artificiale e lo stesso *AI Act*. Si rimanda per un approfondimento delle disposizioni ad A. IERMANO, *Consiglio d'Europa e Intelligenza Artificiale: Un primo tentativo di regolamentazione a tutela di diritti umani, democrazia e Stato di Diritto*, in *Freedom, Security & Justice FSJ* (online), 2025, 2, p. 30 s.

esplicativo<sup>21</sup> evidenzia come l'obiettivo è quello di avere «un quadro giuridico comune a livello globale al fine di applicare gli obblighi giuridici nazionali e internazionali esistenti (...) nella sfera dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto»<sup>22</sup>, in relazione a qualsivoglia attività realizzata dall'AI.

È particolarmente rilevante che l'approccio adottato fa sì che l'Atto si concentri sugli aspetti attinenti alla promozione e alla protezione dei diritti umani, tralasciando invece la regolazione degli aspetti economici e di mercato dell'AI, prospettiva invece adottata nell'*AI Act* dell'UE<sup>23</sup>.

Come il Regolamento europeo, condivide però un *risk-based approach* con specifiche disposizioni per le valutazioni del rischio e d'impatto e misure per la mitigazione del rischio.

La definizione di AI alla base della Convenzione *de qua* è la medesima utilizzata nell'*AI Act*<sup>24</sup>, infatti, entrambi gli Atti si rifanno alla definizione adottata dall'OCSE<sup>25</sup> con l'idea di potenziare la cooperazione della *governance* tecnologica a livello globale<sup>26</sup>.

Si evidenzia però la genericità dei suoi obblighi e l'ampio margine di discrezionalità lasciato alle Alte Parti contraenti, il che implica che il suo impatto rischia di rivelarsi limitato, in particolar modo nel coinvolgere le multinazionali della tecnologia<sup>27</sup>, vere destinatarie di tali discipline.

La Commissione europea ha firmato tale Convenzione a nome dell'Unione europea, stabilendo quindi una connessione con il Regolamento sull'AI<sup>28</sup>, e sancendo la volontà di diventare parte in attesa dell'intervento di Consiglio e Parlamento.

<sup>21</sup> COMMITTEE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, *Explanatory Report, Framework Convention on artificial intelligence, human rights, democracy and the rule of law*, CM(2024)52, 17/5/2024.

<sup>22</sup> Si vedano ad esempio gli artt. 5, 7, 8, 10 e 11 della Convenzione.

<sup>23</sup> L'*AI Act* vero che contiene disposizioni volte a tutelare i diritti fondamentali, offrendo un livello di tutela complementare a quello previsto da altri strumenti legislativi, ma per tutti i restanti diritti, vi è solo un riferimento altrettanto generico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per approfondimenti v. P. DE PASQUALE, *The European Declaration on Digital Rights and Principles: Towards a Human-Centred Digital Constitutionalism*, in C. SCHEPISI, V. CAPUANO, S. LATTANZI (eds.), *An Introduction to Digital Data Law in the EU: Regulatory framework and future perspectives*, Torino, 2025.

<sup>24</sup> Si è scelta una definizione diversa rispetto a quella, ampia e tecnica, del Parlamento UE che si riferiva ad una AI idonea a “simulare”/“imitare” l'intelligenza umana, vds. Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale (2020/2014(INL)), Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull'intelligenza artificiale (2020/2013(INI)) e G. PROIETTI, *Le definizioni di sistemi di intelligenza artificiale nelle proposte legislative europee. Un'analisi critica*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, 15/11/2023.

<sup>25</sup> OCSE, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, I, OECD/LEGAL/0449, 22/5/2019.

<sup>26</sup> Così come previsto anche dalla Bletchley Declaration by Countries Attending the AI Safety Summit.

<sup>27</sup> Ad oggi, l'ecosistema dell'AI è ad appannaggio esclusivo di un numero ristretto di privati localizzati tra Cina e USA che ne controllano la produzione, l'addestramento e la distribuzione, e ne influenzano la regolazione. Gli obblighi generali sanciti dalla Convenzione sono rivolti alla tutela dei diritti dell'uomo e all'integrità del processo democratico ed altresì alla protezione della *rule of law*. Non si dimentichi che ciò riflette anche i tre diversi approcci all'uso e alla regolamentazione delle tecnologie digitali, valori e principi fondamentali cui si ispirano i rispettivi ordinamenti: gli USA hanno dato vita ad un modello *market-driven*, la Cina ad uno *state-driven*, l'UE ad un modello *rights-driven*. Possiamo dire che gli USA di Trump puntino ad una *deregulation* sull'AI, con effetti che potrebbero riverberarsi anche nell'UE, come già visto dal “Digital Omnibus” in merito alla *governance* complessiva del diritto digitale nell'UE. Anche se l'*AI Act*, con i suoi obblighi stringenti, dovrebbe rappresentare un approccio opposto rispetto alla linea americana. Per approfondimenti v. G. PITRUZZELLA, *Il costituzionalismo digitale tra Stati Uniti e Europa*, in *Unione europea e diritti* (online), 2025, 2, pp. 1-11.

<sup>28</sup> La firma della Commissione UE alla Convenzione rappresenta un altro passo in avanti nel lungo percorso di avvicinamento, coordinamento e interazione tra UE e Consiglio d'Europa nel più ampio capitolo dell'adesione dell'UE alla CEDU, affiancandosi al dettato dell'art. 6, parr. 2 e 3, TUE e artt. 51 e 52 CDFUE. Cfr. A. DI

I legislatori, nazionali ed europei, inseguono fatti-specie mutevoli e sfuggenti connesse all'utilizzo dell'AI, ma indiscutibilmente, il cd. *AI Act*, è un primo importante punto fermo dell'UE in tale settore. Proprio l'art. 1 di tale Atto pone l'uomo al centro, infatti, il suo scopo è quello di «promuovere la diffusione di un'Intelligenza Artificiale antropocentrica e affidabile», considerando anche un altro assunto focale e cioè che l'AI deve essere lecita ed etica<sup>29</sup>.

Di qui la centralità del diritto nell'analisi delle strumentazioni AI, in quanto alla base delle problematiche e criticità, che si legano all'uso di tali tecnologie, vi sono le lesioni e le distrazioni alle tutele fondamentali dell'essere umano.

Gli ambiti di utilizzo dell'AI in cui si può realizzare, in caso di uso distorto della tecnologia, una violazione e/o lesione dei diritti fondamentali sono molteplici. Sul punto, è intervenuta in anticipo, con acume e lungimiranza, l'*European Union Agency for Fundamental Rights* (FRA)<sup>30</sup>, nel cui studio si individuano i rischi che si annidano nell'impiego dell'AI, concentrandosi su quattro ambiti sensibili, quali: servizi sociali, attività di polizia predittiva, diagnosi medica e pubblicità mirata.

Ma l'affermazione particolarmente rilevante riguarda la necessità di assicurare che l'AI rispetti tutti i diritti fondamentali – così come sanciti nella CEDU – e i valori alla base dell'UE – previsti nei Trattati, ad es. l'art. 2 TUE<sup>31</sup>, e nella CDFUE –, che vengono in rilievo a seconda del contesto e dell'uso che si fa dei sistemi di AI.

È possibile affermare, sulla scorta di quanto sottolineato anche in tale studio, come non vi sia la piena consapevolezza e, di conseguenza, la dovuta considerazione della totalità dei *fundamental/human rights* su cui l'AI è suscettibile di incidere<sup>32</sup>. I potenziali benefici che l'AI può avere, e sta avendo, in numerosi settori<sup>33</sup> e aspetti della nostra vita quotidiana sono di certo plurimi, ma bisogna continuare a perseguire un approccio antropocentrico, volto a garantire il rispetto della legislazione in materia di diritti fondamentali, mirando ad integrare

---

STASI, *Introduzione alla Convenzione*, cit., p. 44ss. e M. PARODI, *L'adesione dell'Unione Europea alla CEDU*, Napoli, 2020. L'eventuale futura ratifica della stessa da parte dell'UE farebbe sì che la Convenzione quadro diventi parte dell'*acquis comunitario* e l'applicazione dinanzi ai giudici degli Stati membri. Cfr. G. ZACCARONI, *Intelligenza artificiale e principio democratico*, cit., p. 21.

<sup>29</sup> Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Orientamenti etici per un'AI affidabile*, 17/7/2020.

<sup>30</sup> FRA's FOCUS PAPER, *Getting the Future Right, Artificial Intelligence and Fundamental Rights*, 2020, pp. 15 ss. e 47 ss.

<sup>31</sup> Si fa riferimento a valori quali la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani, il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini.

<sup>32</sup> Per le enormi criticità, v. lo studio OPENAI, *Disrupting malicious uses of AI*, 5/5/2025.

<sup>33</sup> In verità, già oggi, è possibile coglierne gli aspetti positivi in vari ambiti: la prevenzione della disinformazione e degli attacchi informatici e l'accesso a informazioni di qualità possono contribuire a rafforzare la democrazia. L'AI poi supporta i medici nell'identificare le malattie, permettendo così di prolungare la vita umana. Si pensi a *MedGemma* o *MAI-DxO*, AI in grado di semplificare la documentazione clinica, suggerire diagnosi e cure, selezionare gli esami a cui sottoporre il paziente, svolgere ricerche in ambito medico, una potente estensione della capacità clinico-sanitarie del medico. Altresì, l'AI svolge un ruolo d'impatto nei sistemi educativi e formativi, anche con derive di non poco conto formulando test, quesiti o svolgendo temi al posto del discente. Non si può dimenticare l'impatto dell'AI nel settore giudiziario, nel pubblico impiego, nei servizi pubblici e nella sicurezza. In Italia, la Camera dei deputati ha presentato tre progetti basati sull'AI per assistere i deputati e gli uffici legislativi nell'attività di normazione. Ancora, da considerare il ruolo svolto nel settore dei trasporti e nella produzione di energia sostenibile, così come per la rilevazione di frodi nelle transazioni o truffe. In futuro potrebbe essere usata per prevedere e localizzare i terremoti o eventi climatici estremi. In campo militare, l'AI già è usata per la difesa e le strategie di attacco, anche alla luce dell'accordo tra Pentagono e OpenAI.

i requisiti di responsabilità e trasparenza nello sviluppo di AI cd. “ad alto rischio”<sup>34</sup>. Ciò consente anche un miglioramento nel settore legislativo, in quanto si cerca di garantire che tali sistemi siano progettati, sin dall’inizio, tenendo conto del rispetto dei diritti fondamentali della persona. Qualora si verifichino delle violazioni, ad esempio, tali requisiti consentiranno alle autorità nazionali di avere accesso alle informazioni necessarie per indagare se l’AI sia stata usata in modo conforme al diritto dell’Unione.

In questo senso la «Relazione sull’intelligenza artificiale in un’era digitale» del Parlamento europeo del 2022 sottolinea che l’*AI Act* «potrebbe dare all’UE una leva e il vantaggio della prima mossa nella definizione di norme internazionali sull’AI basate sui diritti fondamentali, nonché esportare con successo una “AI affidabile” antropocentrica in tutto il mondo», affermando una sovranità digitale europea nel mondo<sup>35</sup>.

Per garantire il rispetto di tali presidi è anzitutto necessario che l’uso di tale tecnologia venga effettuato nel pieno rispetto della dignità umana, presupposto di tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento europeo quali, ad esempio, il principio di non discriminazione, il diritto alla sicurezza, i principi di trasparenza, imparzialità ed equità<sup>36</sup>. Così come i diritti collettivi, potrebbero essere potenzialmente minacciati laddove l’AI, tramite sistemi di riconoscimento biometrico e facciale, venga utilizzata per ledere o minacciare la libertà di stampa, quella di riunione o di associazione, la democrazia, il diritto di voto, in generale, lo Stato di diritto posto alla base delle istituzioni democratiche nazionali e sovranazionali<sup>37</sup>.

<sup>34</sup> La classificazione del rischio, così come sancita dall’*AI Act*, si basa sulla finalità, modalità, funzione svolta e sull’utilizzo finale. Alla luce di ciò, i sistemi AI possono essere classificati come ad alto rischio se il sistema di AI: 1) è integrato come componente di sicurezza in prodotti disciplinati dalla legislazione europea vigente in materia; 2) è destinato a essere utilizzato per un caso d’uso ad alto rischio, in settori quali l’istruzione, il lavoro, le attività di contrasto alla criminalità o nell’ambito dei fenomeni migratori.

<sup>35</sup> Cfr. A. BRADFORD, *Effetto Bruxelles*, Milano, 2021.

<sup>36</sup> R. RAZZANTE, *AI e tutela dei diritti fondamentali*, cit. e J. DE BRUYNE, C. VANLEENHOVE (eds.), *Artificial Intelligence and the Law*, Cambridge, 2022.

<sup>37</sup> C. SCHEPISI, *Le “dimensioni” della regolazione dell’Intelligenza Artificiale nella proposta di Regolamento della Commissione*, in *Quaderni AISDUE* (online), 2022, 16, p. 347ss. L’AI costituisce un serio rischio per la Democrazia laddove venga utilizzata per creare immagini, video e audio falsi ma estremamente realistici, cd. *deepfake*, usati per truffe, per danneggiare la reputazione altrui o alterare i processi decisionali, come accaduto di recente alle elezioni in Romania. Effetti negativi possono avversi sull’ambiente, sulla protezione dei dati e sul diritto alla vita privata oppure ulteriori danni stanno emergendo in quanto l’AI (e i suoi costruttori) viola la normativa sul diritto d’autore ai fini del suo addestramento. Il Rapporto dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, *Il diritto alla privacy nell’era digitale*, Ginevra, 2021, nell’evidenziare l’impatto dell’AI sui diritti umani, come la *privacy*, la sicurezza nazionale e la giustizia, lanciava un drammatico appello. Ancora, l’AI, se da un lato è in grado di creare posti di lavoro, dall’altro, al momento molti ne sta togliendo, tra istituti finanziari e imprese, es: i circa dieci mila posti di lavoro tagliati da Microsoft o l’utilizzo sempre più massiccio da parte di Amazon di robot nei propri magazzini. Secondo l’*Artificial Intelligence Index Report 2025* l’AI ha superato le prestazioni umane in compiti tecnici in cui prima non era all’altezza, l’unica attività (per ora) in cui l’AI non ha ancora raggiunto gli umani è la comprensione e il ragionamento multimodale, poiché fondate su elaborazione e ragionamento. Senza dimenticare le preoccupazioni nel settore giustizia per l’utilizzo di sistemi AI di analisi delle prove o di giustizia predittiva con lo scopo di prevedere decisioni giudiziarie future sfruttando i precedenti giurisprudenziali, il tutto sull’idea che i precedenti giurisprudenziali, se analizzati su larga scala, abbiano una intrinseca regolarità e ciclicità che possono essere appresi da una macchina al fine di emettere essa stessa decisioni in luogo del giudice-umano. Sul punto, v. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Tutela dei diritti fondamentali nell’era digitale - Relazione annuale 2021 sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, Bruxelles, COM(2021)819 def, 10/12/2021; G. CANZIO, *AI act e processo penale: sfide e opportunità*, in *Sistema Penale* (online), 14/10/2024; A. GIOVENE, *AI Act. Tra perfettibilità e compromessi*, in *Federalismi.it* (online), 17/4/2024; N. LIPARI,

### 3. Brevi accenni al rapporto AI-Giudice

Oggetto di normazione negli Atti summenzionati nel paragrafo che precede, nonché della legislazione nazionale *in fieri*, è il settore giustizia, nel quale già vi sono noti e vari utilizzi dell'AI.

Si vuole porre l'attenzione sul ruolo dei giudici, in quanto, considerando il Disegno di Legge attualmente in discussione in Parlamento<sup>38</sup>, il magistrato potrà avvalersi dell'uso dell'AI anche per la stesura del provvedimento che definisce il giudizio ed è esonerato dall'obbligo di informare le parti. Infatti, l'art. 15 del DDL prevede che «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti»<sup>39</sup>.

Rilevano innanzitutto gli artt. 47 e 48 CDFUE e il corrispondente art. 6 CEDU, altresì, sul punto nell'art. 6, par. 3, dell'*AI Act* letto in combinato disposto con l'Allegato III si trovano esplicitamente indicati «i sistemi di AI destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria (...) nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti» come ad alto rischio «se presenta[no] un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale».

Alla luce poi del Considerando n. 61 dell'*AI Act*, si noti che «alcuni sistemi di AI destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. È in particolare opportuno (...) classificare come ad alto rischio i sistemi di AI destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria (...) nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti (...). L'utilizzo di strumenti di AI può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana».

Il legislatore europeo è preoccupato per lo svolgimento della funzione giudicante e sottolinea come essa rimanga prerogativa degli umani. D'altronde, l'*AI Act* impone una svolta nella *governance* algoritmica, così che l'innovazione tecnologica e la tutela giuridica diventano

---

*Il diritto del nuovo millennio tra giurisdizionalizzazione ed algoritmo*, in *Accademia*, 2024, p. 9 s.; A. SANTOSUSSO, G. SARTOR, *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, Bologna, 2024; A. FORMISANO, *L'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito fondamentali giudiziario sui diritti*, su *Federalismi.it* (online), 11/9/2024 e R. GIUFFRÈ, P. PIAZZA, *Impiego dei sistemi di AI nell'attività giudiziaria: due pesi e due misure?*, 13/5/2025, in cui si evidenzia che «la giustizia predittiva si limita ancora, in buona sostanza, alla semplice continua selezione e riproposizione statistica di precedenti che più o meno si attagliano ad una situazione concreta, il che non assicura certo né la creatività giuridica né l'evoluzione del diritto, in quanto le rende dipendenti esclusivamente dalla quantità e qualità dei dati di apprendimento forniti al sistema, con conseguente appiattimento degli orientamenti giuridici».

<sup>38</sup> Si fa riferimento al DDL n. 1146, *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*, approvato il 25/6/2025 con modificazioni dalla Camera dei deputati (Atto Camera n. 2316) e trasmesso al Senato della Repubblica. DDL e *AI Act* possono esser viste come due discipline complementari che agiscono per tutelare i diritti fondamentali nell'era dell'AI.

<sup>39</sup> Si ritiene scarsamente compatibile tale disposizione con la volontà antropocentrica degli atti europei nonché con la necessità che l'intero processo decisionale resti in capo alla persona fisica del giudice.

due facce della stessa medaglia, con l'obiettivo di addivenire alla creazione di un ecosistema digitale affidabile.

L'art. 5 della Convenzione del CoE evidenzia i rischi dell'AI nel «respect for the rule of law and the principle of access to justice and its proper administration; and respect for the principle of judicial independence». Ma altresì il fatto che l'AI non possa influenzare materialmente il risultato del processo decisionale è fonte di perplessità<sup>40</sup>, comportando seri rischi per i diritti fondamentali. Il riferimento d'obbligo è al caso *Compas*<sup>41</sup>, riguardante il rischio di recidiva e l'influenza sul risultato decisionale avutosi, acuendo la discriminazione nei confronti di alcune categorie di imputati.

Parimenti, il problema dell'utilizzo dell'AI in tale delicato settore potenzialmente foriero di illimitati danni ai diritti fondamentali, non è tanto nei limiti al suo utilizzo, quanto nel rispetto del principio di trasparenza e quindi al tema della sua riconoscibilità, nell'*an e nel quomodo*, senza dimenticare i rischi di allucinazioni<sup>42</sup>.

#### 4. Il possibile ruolo della Corte/Convenzione EDU

Mi sia permesso un riferimento finale alla Convenzione EDU<sup>43</sup>, in quanto ritengo, visti i vari Stati aderenti, che questa debba (o possa) assumere il ruolo di “stella polare” verso le future sfide dell'AI, anche grazie ad una interpretazione evolutiva, sia dei principi nella stessa contenuti che della giurisprudenza della Corte, nonché a seguito di una concreta applicazione della Convenzione Quadro, così da poter avere sempre maggiori garanzie.

Allo stato attuale, non esiste ancora una giurisprudenza consolidata della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) avente ad oggetto le violazioni dei diritti umani causate dall'AI, come ad esempio, la responsabilità per una decisione discriminatoria presa da un algoritmo o la violazione della *privacy* da parte di un sistema di apprendimento automatico.

Sul punto vi sono *leading cases* aventi ad oggetto diritti fondamentali entrati in osmosi con l'AI, tra cui la protezione dei dati, la sorveglianza e i processi decisionali automatizzati, che è possibile considerare – in ottica preparatoria e preventiva – precursori di come la Corte EDU potrebbe pronunciarsi sull'AI.

Al riguardo degno di nota è il caso *S. e Marper v. UK*<sup>44</sup> sull'art. 8, con cui la Corte EDU ha condannato la conservazione indiscriminata di campioni genetici e ha stabilito principi

<sup>40</sup> Infatti, «da neutralità degli algoritmi è un mito, in quanto i loro creatori, consciamente o meno, riversano in essi i loro sistemi di valori», così Commissione Europea per l'efficienza della Giustizia, *Carta etica per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nei loro ambiti connessi*, Strasburgo, 3/12/2018, p. 39. Cfr. A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: l'intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal* (online), 2019, 1, p. 69; G. RESTA, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Politica del diritto*, 2019, 2, p. 214 e R. TREZZA, *La tutela della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale*, in *Federalismi.it* (online), 2022, 16, p. 277 s.; v. la successiva nota 46.

<sup>41</sup> SUPREME COURT OF WISCONSIN, *State of Wisconsin v. Loomis*, n. 2015AP157-CR, 13/7/2016.

<sup>42</sup> L. DENTIS, *Allucinazione da A.I. nell'atto difensivo e il nuovo art. 2407 c.c.*, su *Quotidiano Giuridico* (online), 4/4/2025; M. PAPPALARDO, *L'Intelligenza Artificiale sbaglia, l'avvocato paga*, *ivi*, 5/6/2025; L. CAPUTO, L. VIOLA, *L'IA non risponde della diffamazione causata dalle sue "allucinazioni"*, su *Domeni* (online), 19/6/2025.

<sup>43</sup> Sul punto v. A. DI STASI, *Introduzione alla Convenzione Europea*, cit.

<sup>44</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 4 dicembre 2008, ricorso nn. 30562/04 e 30566/04, *S. and Marper v. the UK [GC]*, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204.

chiave sul diritto al rispetto della vita privata che sono direttamente applicabili alla raccolta massiva di dati da parte dell'AI.

Ancora, sempre sullo stesso art. 8, il caso *Zakharov v. Russia*<sup>45</sup> che ha fissato criteri per la legalità dei programmi di sorveglianza delle comunicazioni, principi utilizzabili anche per valutare la legittimità dei sistemi di sorveglianza basati sull'AI.

Più di recente, il caso *Glukhin v. Russia*<sup>46</sup>, sul tema del riconoscimento facciale, e del relativo potenziale impatto sulla libertà di espressione e di riunione (artt. 10 e 11).

*Pro futuro*, eventuali questioni potrebbero poi riguardare il *bias* algoritmico<sup>47</sup> e la discriminazione: il riferimento è all'art. 14 della Convenzione, e quindi a come poter garantire che le decisioni automatizzate dell'AI, in settori come l'assunzione, il *credit scoring*<sup>48</sup> o la valutazione del rischio di recidiva, non perpetuino e/o amplifichino pregiudizi esistenti<sup>49</sup>.

Ancora, l'art. 6 prevede il diritto ad un processo equo e soprattutto alla motivazione della decisione<sup>50</sup>, richiamando l'esempio del paragrafo precedente; in tal caso rileva come può assicurarsi che un soggetto comprenda (e possa contestare nel caso) efficacemente una decisione presa da un giudice<sup>51</sup> con l'aiuto di un algoritmo o dal solo algoritmo, in quanto i sistemi di AI, già per gli stessi programmati, sono oscuri nei processi decisionali e si parla appunto di *black box AI*<sup>52</sup>.

Infine, ci sarà da valutare la responsabilità e, quindi, come e a chi attribuire la responsabilità in caso di violazione dei diritti umani commessa da un'AI.

## 5. Conclusioni

In conclusione, i principi giuridici regolatori dell'AI possono essere tratti dalla Convenzione Quadro e dall'*AI Act* mentre la giurisprudenza esistente offre molti spunti per riflettere su come la Corte affronterà le cause future, riaffermando la centralità della Convenzione EDU nell'era dell'AI.

<sup>45</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 4 dicembre 2015, ricorso n. 47143/06, *Zakharov v. Russia* [GC], ECLI:CE:ECHR:2015:1204JUD004714306.

<sup>46</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 4 luglio 2023, ricorso n. 1519/20, *Glukhin v. Russia*, ECLI:CE:ECHR:2023:0704JUD001151920.

<sup>47</sup> Si fa riferimento a possibili distorsioni del processo decisionale o valutativo determinate da pregiudizi insiti all'interno di tali strumenti tecnologici.

<sup>48</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 27 febbraio 2025, causa C-203/22, ECLI:EU:C:2025:117.

<sup>49</sup> In particolare, sul rapporto AI e problematiche di genere v. A. Di STASI (a cura di), *Dalla non discriminazione alle Pari Opportunità. Intelligenza Artificiale e nuove Tecnologie, Sostenibilità e Gender Gap: il ruolo dell'Università. Atti del Convegno di studi tenuto in occasione della Giornata internazionale della donna 2024 - Università degli Studi di Salerno*, Milano, 2025.

<sup>50</sup> Il riferimento è ovviamente al diritto ad un equo processo, il quale include l'obbligo di motivazione delle sentenze. Quindi le decisioni giudiziarie, sia civili che penali, devono essere adeguatamente motivate, spiegando le ragioni che hanno portato alla decisione, sia in fatto che in diritto. La motivazione deve essere chiara, logica e sufficiente a consentire alle parti di comprendere le ragioni della decisione e, se del caso, di impugnarla.

<sup>51</sup> Il problema sorge in particolar modo nel settore giudiziario e quindi coinvolge *prima facie* i giudici in quanto il magistrato potrà avvalersi dell'uso di strumenti di IA anche per la stesura del provvedimento che definisce il giudizio e, dall'altro, che è esonerato dall'obbligo di informare le parti così come richiesto per le professioni intellettuali.

<sup>52</sup> Su tutti v. F. PASQUALE, *The Black Box Society*, Cambridge, 2015.

Tale novità legislativa deve confrontarsi con l'incognita della sua adeguatezza a un quadro tecnologico in rapidissima evoluzione. I confini definiti con gli strumenti regolatori sovranazionali saranno in grado di assicurare uno sviluppo “umanocentrico” dell’AI o il progresso tecnologico disorrienterà le Istituzioni ponendo nuove criticità?

L’antropocentrismo, indicato come valore guida, non può e non deve, anche per motivi di sicurezza e protezione dei valori fondamentali di ogni Stato democratico – dalla non discriminazione, alla dignità dell'uomo, alla *privacy* e così via –, restare solo sulla carta.

L’approccio “rights-driven” scelto fa sì che la fiducia nell’AI non dipende solo dai risultati tecnologici, ma anche dalla capacità di garantire il rispetto dei fondamentali principi etici e giuridici<sup>53</sup>.

Lo sviluppo dell’AI deve costituire un progetto europeo e sovranazionale, non nazionale. È un’opportunità che l’Europa, collettivamente, non può esitare a cogliere con fermezza. C’è bisogno di un dibattito aperto e inclusivo che coinvolga tutti gli attori, pubblici e privati, focalizzandosi sul modo più giusto di utilizzare queste nuove tecnologie e su come rispettare i diritti fondamentali<sup>54</sup>.

Il ruolo del legislatore europeo, nel governo del processo di transizione digitale della società, è centrale, da una parte, per agevolare lo sviluppo di quello che sarà certamente un volano dell’economia moderna nei prossimi anni e, dell’altra, per fornire un’adeguata tutela dei diritti degli utenti che si trovino ad interagire con questi sistemi<sup>55</sup>.

Giova richiamare, in ultimo, l’idea di “affermare” nuovi diritti al fine di mantenere l’umanocentrismo dell’AI: il diritto a non essere oggetto di misurazioni, analisi e addestramento e il diritto a un “contatto umano significativo”, tale da poter stabilire e sviluppare relazioni profonde con altri esseri umani<sup>56</sup>.

Il Diritto, nel caso di fenomeni tanto dirompenti, non può solo seguire le evoluzioni tecnologiche ma deve pre-vederle<sup>57</sup>.

---

<sup>53</sup> Cfr. A. BRADFORD, *Digital Empires*, Oxford, 2023 e F. DONATI, *La protezione dei diritti fondamentali nel Regolamento sull’Intelligenza Artificiale*, in O. POLLICINO, F. DONATI, G. FINOCCHIARO, F. PAOLUCCI (a cura di), *La disciplina dell’Intelligenza Artificiale*, Milano, 2025.

<sup>54</sup> Così Ansip, già Vicepresidente della Commissione UE, alla presentazione del Libro Bianco - L’Intelligenza Artificiale a servizio del cittadino, a cura della task force IA dell’Agenzia per l’Italia digitale.

<sup>55</sup> Sul punto, decine di multinazionali hanno chiesto alla Commissione UE di rinviare l’entrata in vigore dell’*AI Act*, in virtù di norme poco chiare, complesse e sovrapponibili.

<sup>56</sup> R. VAN EST, J. GERRITSEN, L. KOOL, *Report Human rights in the robot age, Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality*, The Hague, 2017 e G. DE GREGORIO, *The rise of digital constitutionalism in the European Union*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2021, 1, pp. 41-70.

<sup>57</sup> Vds. U. RUFFOLO, A. AMIDEI, *Intelligenza artificiale e diritti umani*, in *Diritti dell’Uomo*, 2020, 2, pp. 361-384 e R. STRAND, M. KAISER, *Report on Ethical Issues raised by emerging sciences and technologies*, Bergen, 2015.